

Comune di Intragna

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI
RIFIUTI**

INDICE

CAPITOLO 1: NORME GENERALI

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Concetto
- Art. 3 Modo di raccolta
- Art. 4 Obbligo di consegna
- Art. 5 Esclusione
- Art. 6 Giorni e orari di raccolta

CAPITOLO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA

- Art. 7 Genere
- Art. 8 Rifiuti domestici
- Art. 9 Modalità di consegna
- Art. 10 Contenitori privati
- Art. 11 Rifiuti ingombranti
- Art. 12 Raccolte differenziate
- Art. 13 Vetro
- Art. 14 Oli
- Art. 15 Batterie
- Art. 16 Alluminio e metalli
- Art. 17 Carta
- Art. 18 Scarti vegetali

CAPITOLO 3: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 19 Recipienti stradali
- Art. 20 Divieti

CAPITOLO 4: TASSE DI UTILIZZAZIONE

- Art. 21 Tasse

CAPITOLO 5: CONTRAVVENZIONI

- Art. 22 Multa

CAPITLO 6: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Abrogazione
- Art. 24 Entrata in vigore

Richiamati i disposti:

- della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente dell'7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'Ambiente dell'23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- dalla Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Il Comune d'Intragna dispone quanto segue:

CAPITOLO 1: NORME GENERALI

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento sancisce le condizioni, la modalità della raccolta dei rifiuti, precisa le competenze del Municipio, gli obblighi del cittadini e fissa le tasse di utilizzazione.

Art. 2 Concetto

Il Comune in collaborazione con il Consorzio raccolta rifiuti della Valle Onsernone, Centovalli e Terre di Pedemonte (detto in seguito Consorzio) organizza sul proprio territorio giurisdizionale il servizio della raccolta rifiuti.

Art. 3 Modo di raccolta

La raccolta avviene negli appositi contenitori ubicati nei luoghi indicati dal Municipio. Il Municipio o il Consorzio possono regolare o modificare le modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

Art. 4 Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti quelli che non producono, secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 5 Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali quali i rifiuti pericolosi solidi e liquidi, quelli non eliminabili normalmente ed in particolare quelli che non sono ammessi al centro regionale di incenerimento o che sono raccolti separatamente per il riciclaggio e segnatamente:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti da separatori di oli, di grassi o di benzina;
- b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici e residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fiumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) liquidi e fanghi di ogni genere;
- f) le gomme ed i pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagno di sviluppo fotografico;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di animali;
- o) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p) i pesticidi, insetticidi e diserbanti;
- q) le lampade al mercurio o al neon;
- r) le batterie di motociclette e di autovetture;
- s) i medicinali scaduti;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 12;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli non ammessi alla raccolta.

Per i rifiuti non ingombranti fa stato all'articolo 11.

È vietato eliminare i rifiuti esclusi secondo il presente articolo introducendoli nei contenitori.

Questi rifiuti dovranno essere eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alle vigenti disposizioni legislative e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali, consortili e comunali.

Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento cantonale dell'Ambiente, Sezione protezione Acque.

I medicinali e i termometri al mercurio devono essere consegnati in farmacia.

Le batterie di autovetture, gomme e pneumatici usati devono essere consegnati alle autorimesse e ai rivenditori.

Le carcasse animali e i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello pubblico o al Centro raccolta pelli.

Art. 6 Giorni e orari di raccolta

I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Consorzio in accordo con il Municipio e comunicati annualmente a tutta l'utenza.

CAPITOLO 2: SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 7 Genere

Il servizio consortile prevede i diversi tipi di raccolta:

- a) raccolta normale dei rifiuti domestici;
- b) raccolta dei rifiuti ingombranti;
- c) raccolta differenziata dei materiali recuperabili (vetro, carta, metalli, oli, batterie).

Art. 8 Rifiuti domestici

Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali e in genere tutte le attività di carattere commerciale.

Sono ammessi solo rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.

Sono esclusi dalla raccolta tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili e quelli speciali di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 9 Modalità di consegna

I rifiuti, racchiusi in sacchi di tipo ufficiali ben legati, devono essere depositi negli appositi contenitori, sì da non provocare intralcio e disturbo al decoro pubblico.

Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo le opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art. 10 Contenitori privati

I privati sono autorizzati a munirsi di contenitori metallici, tipo "Ochsner" o simili, da 800 litri.

L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. L'impiego dei contenitori privati non esime dall'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali.

Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art. 11 Rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono quelli che per le loro dimensioni o peso richiedono un servizio speciale di raccolta.

Il servizio di raccolta è riservato alle economie domestiche, negozi, esercizi pubblici e uffici.

Non sono considerati rifiuti ingombranti i materiali di demolizione in genere.

I giorni di raccolta vengono fissati dal consorzio e i punti di raccolta dal Municipio.

Ogni utente interessato provvederà al trasporto dei rifiuti ingombranti nel luogo e durante gli orari stabiliti dal Municipio, avendo cura di deporli negli appositi contenitori (a Intragna e Golino) separando quelli ferrosi dagli altri. Nelle altre frazioni servite dalla raccolta verranno depositati, secondo disposizioni emanate dal Municipio o dal Consorzio.

Art. 12 Raccolte differenziate

Il Municipio promuove e intensifica la raccolta separata dei diversi tipi di rifiuti recuperabili istruendo, in accordo con il Consorzio, centri di raccolta. È vietato eliminare i rifiuti recuperabili introducendoli negli imballaggi e nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti domestici.

Art. 13 Vetro

La raccolta concernente bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi e vasi vuoti. Essi vanno depositati negli appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.

Devono essere tolti tutti i corpi estranei: capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc.

Sono esclusi dalla raccolta le lampade di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione neon, i vetri di finestre, gli specchi e i lampadari.

Art. 14 Oli

La raccolta concerne:

- oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
- oli e grassi da cucina.

Essi vengono gettati negli appositi contenitori.

È vietato mescolare i due tipi di oli.

Art. 15 Batterie

La raccolta concerne tutte le batterie tipo carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio. Esse vanno depositate negli appositi contenitori.

Sono escluse le batterie per motociclette e autoveicoli.

Art. 16 Alluminio e metalli

La raccolta concerne gli oggetti di alluminio come lattine, pentole, padelle, recipienti di cibi precotti risciacquati e piccoli oggetti di ferro. Essi vengono depositati negli appositi contenitori. Tutti gli altri metalli devono essere consegnati alla raccolta rifiuti ingombranti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 17 Carta

La raccolta concerne tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi e dagli uffici.

I giorni di raccolta vengono fissati dal Consorzio.

Il materiale deve essere depositato nei luoghi di raccolta dei rifiuti domestici non prima del giorno precedente alla raccolta, in scatole di cartone o in pacchi di carta solidamente legati.

Art. 18 Scarti vegetali

Gli scarti vegetali e il materiale organico sono esclusi da tutte le raccolte e devono essere riciclati individualmente.

CAPITOLO 3: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 Recipienti stradali

Il comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade e giardini pubblici. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o di altro genere.

Art. 20 Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

È pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata, salvo deroghe concesse dall'autorità cantonale.

È pure vietato l'installazione di impianti privati di incenerimento degli stessi.

Art. 21 Tasse

Il servizio per la raccolta ed eliminazione dei rifiuti è finanziato da una tassa annua prelevata dal Comune, senza eccezioni, su tutto il territorio comunale.

Sottostanno al pagamento della tassa per rifiuti tutti **gli utenti**, segnatamente le economie domestiche primarie e secondarie e le economie collettive, indipendentemente se proprietari o locatari di uno stabile.

Sono pure soggetti alla tassa i garni, le pensioni, le case e gli appartamenti di vacanza, i ristoranti con e senza alloggio, i grotti, i negozi, i commerci, gli studi medici e gli uffici professionali, l'ospedale ricovero San Donato, gli enti, i consorzi, le società con attività.

Le tasse applicate sono le seguenti:

A)	persone in età AVS con reddito inferiore al minimo imponibile	esenti
B)	tasse base per economie domestiche primarie e secondarie sia per domiciliati che per non domiciliati	fr. 80.-
B1)	inoltre: economie domestiche di una sola persona, ulteriori	fr. 20.-
B2)	inoltre: economie domestiche di due e più persone, ulteriori	fr. 40.-
C)	i proprietari di più stabili abitativi usati in proprio, siano essi domiciliati o non domiciliati, versano inoltre per ogni altra abitazione	fr. 20.-
D)	garni e pensioni, case o appartamenti di vacanza affittati a scopo di lucro, per ogni letto	fr. 15.-
E)	ristoranti senza alloggio, grotti per ogni posto a sedere	fr. 20.-
F)	ristoranti con alloggio, per ogni posto a sedere inoltre per ogni letto	fr. 20.- fr. 10.-
G)	negozi e commerci	fr. 400.-
H)	studi medici e uffici professionali	fr. 200.-
I)	ospedale-Ricovero S. Donato	fr. 6000.-

L) enti, consorzi e società con attività

fr. 100.-

CAPITOLO 5: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Contravvenzioni

Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate è passibile di una multa fino a un massimo di fr. 1000.-, a norma dell'articolo 145 della Legge organica comunale del 30 giugno 1987.

Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa

CAPITOLO 6: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione ad esso incompatibile.

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore retroattivamente il 01.01.1991, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio comunale il 04.07.1991

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 2870 del 03.06.1991